

**ISOLUZIONE
DELLA COMUNITÀ DI LAVORO DELLE REGIONI ALPINE (ARGE ALP)
SUL TEMA:**

**AGRICOLTURA E ALPEGGIO TRADIZIONALI NELL'ARCO ALPINO MINACCIATI
DA UN RITORNO NON CONTROLLATO DEL LUPO**

approvata dalla
51a conferenza dei Capi di Governo di Arge Alp del 30 Settembre 2020 a Salisburgo

La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche (Direttiva Habitat) formula nella sua terza considerazione iniziale la seguente assunzione di base:

“Lo scopo principale di questa direttiva è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto allo stesso tempo delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali. Questa direttiva contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole. Il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane.”

Inoltre, nella definizione dello scopo della Direttiva Habitat (Art 2) – vincolante dal punto di vista giuridico – si legge la seguente formulazione:

“(3) Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”.

Su questa base ARGE ALP **AFFERMA**:

1. L'odierna biodiversità dell'arco alpino, con l'unicità delle sue caratteristiche, si deve anche a secoli di gestione di questo territorio nelle forme dell'agricoltura e dell'alpeggio tradizionali. La tutela rigorosa del lupo in tutte le aree dell'UE non tiene tuttavia sufficientemente conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali nell'area alpina. Il ritorno non gestito del lupo, in assenza di interventi adeguati di supporto, rischia di diventare una minaccia per la preziosa biodiversità alpina. Molti agricoltori, nel caso di un incremento delle popolazioni di lupi, potrebbero non essere più in condizione di fare fronte agli oneri supplementari che ne derivano, e quindi vedersi costretti a chiudere al-

peggi e fattorie. Il conseguente imboschimento e incespugliamento di queste superfici andrebbe necessariamente a determinare la perdita di quella biodiversità che caratterizza unicamente le aree di montagna.

2. La Direttiva Habitat è stata emanata in un'epoca in cui il lupo in Europa era presente in quantità più ridotta. Grazie alle particolari misure di salvaguardia e alla riproduzione, la popolazione europea di lupi oggi è incrementata fortemente. Al momento in Europa (senza Russia, Ucraina e Carpazi) si conta una popolazione di lupi di almeno 17.000 unità (Report Large Carnivore Initiative for Europe 2018). Con una percentuale di incremento annuo del 35% per le popolazioni di lupi in crescita, nei prossimi anni si registrerà una decuplicazione della popolazione di lupi.
3. Il lupo in Europa non è altresì, secondo indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura IUCN, da considerarsi specie a rischio. Sulla base di queste conclusioni, il rigido stato di tutela del lupo previsto dall'Allegato IV della Direttiva Habitat non sembra più essere giustificato. Per mantenere la popolazione del lupo europeo sana e non minacciata di estinzione, non è necessario che questa specie selvatica ricorra con la stessa densità in tutte le parti d'Europa. Inoltre, in Europa ci sono ormai sufficienti sottopopolazioni in contatto talmente stretto tra di loro che lo scambio genetico auspicato dal punto di vista biologico si può dare per garantito.
4. È fuori discussione che i lupi in futuro occuperanno in modo più intenso e duraturo anche quelle aree nelle quali al momento ricorrono solo sporadicamente. I conflitti presumibilmente aumenteranno, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura e gli alpeggi di piccole dimensioni. Le misure per la salvaguardia delle greggi possono aiutare soltanto in parte a risolvere questi conflitti, in quanto devono essere non solo finanziabili, ma anche proporzionate e praticabili in considerazione delle difficoltà quotidiane che già sono affrontate dagli agricoltori di montagna. Gli agricoltori che, accanto alla propria attività quotidiana, devono anche provvedere agli interventi per la tutela delle greggi, si troverebbero in frequenti casi nella situazione di dover abbandonare l'attività.
5. Laddove le misure di protezione delle greggi non siano praticabili o proporzionate deve, per una tutela sostenibile del lupo, che senza un consenso non può essere garantita, e in considerazione della forte crescita delle popolazioni in Europa, in futuro essere possibile un controllo mirato degli effettivi.
6. L'agricoltura e gli alpeggi di piccole dimensioni contribuiscono in maniera essenziale al mantenimento delle aree rurali come base di sussistenza per la popolazione residente. Se non si riusciranno ad adeguare tempestivamente le normative vigenti alle nuove condizioni, il paesaggio antropizzato nell'arco alpino subirà una profonda modifica, con

tutti gli svantaggi che questo comporterà per la biodiversità e per la situazione economica della popolazione rurale, in particolare nell'ambito dell'agricoltura e del turismo.

7. Nella maggior parte degli stati membri il lupo è elencato nell'Allegato IV della Direttiva Habitat. A causa di determinate deroghe, specifiche per ogni paese, in alcune zone della Grecia, della Spagna e della Finlandia, nonché in Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, e Slovacchia, il lupo figura nell'Allegato V della Direttiva Habitat. Tali deroghe tengono conto delle peculiarità regionali conformemente all'art 2 comma 3 della Direttiva Habitat, e assicurano che la rigorosa protezione del lupo in questi stati membri non entri in conflitto con la protezione e la cura di altri animali.
8. Anche nell'arco alpino, con la sua caratteristica preponderanza di forme di agricoltura e alpeggio di piccole dimensioni, negli ultimi anni l'aumento della presenza del lupo ha determinato il sorgere di particolarità regionali, che non solo possono ma *devono* essere prese nella debita considerazione. L'UE è infatti, ai sensi dell'art 4 comma 2 del Trattato sull'Unione Europea, obbligata a rispettare l'uguaglianza degli Stati membri di fronte ai trattati. In ottemperanza a tale obbligo, essa deve accordare deroghe a tutti gli stati membri con particolarità (regionali) simili, senza limitarle solo a determinati stati membri.

Tutto ciò premesso, l'ARGE ALP INVITA con insistenza l'Unione Europea, a tutela dell'agricoltura e dell'alpeggio alpini, a realizzare tempestivamente le seguenti misure:

- a. mettere a disposizione sufficienti fondi supplementari per finanziare misure di protezione delle greggi laddove queste, in quanto "soluzioni valide" ai sensi dell'art. 16 della Direttiva Habitat, siano praticabili, ragionevoli e proporzionate;
- b. per constatare uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della Direttiva Habitat istituire un monitoraggio paneuropeo nonché una valutazione paneuropea dello stato di conservazione soddisfacente, e su questa base realizzare una pianificazione territoriale per il lupo;
- c. Una rivalutazione dello status di protezione del lupo nella Direttiva Habitat, che tiene conto dello sviluppo della popolazione e della relativa situazione problematica nelle regioni alpine sensibili, per cui la classificazione deve essere effettuata con particolare attenzione alle esigenze specifiche della gestione tradizionale dei pascoli alpini e alla luce della parità di trattamento degli Stati ai sensi dell' articolo 4 del Trattato sull' Unione Europea.